



# Città di Corbetta

Reg.Ord. 1

## **ORDINANZA PER PULIZIA E TAGLIO RAMI ED ALBERI DELLE AREE DI PROPRIETA' PRIVATA INTERFERENTI CON LA SEDE DELLA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) ANNO 2026**

### **IL SINDACO**

**VISTO** il T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ritenuta la propria competenza;

**VISTA** la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 13/04/2026 con prot. n. 11919, con la quale si chiede al Comune di Corbetta *“l'adozione di Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria della pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario”*;

**VISTI** gli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 che prevedono che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

**CONSIDERATO** che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con possibili conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie e ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive in merito al *“Taglio alberi e rami dentro le fasce di rispetto nei pressi delle sedi delle linee ferroviarie”*;

**RAVVISATO** pertanto la necessità e l'urgenza, ancorché con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, il potenziale grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dall'interferenza e dalla caduta di vegetazione su aree della Rete Ferroviaria Italiana;

**CONSIDERATO** che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

**DATO ATTO** che tali interventi sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità, per i motivi sopra esposti;

### **VISTI**

- L'art. 54 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
- Il D.M. 5 Agosto 2008



# Città di Corbetta

- gli artt. 52 e 55 del D.P.R 753/80
- L'art. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;
- Il Regolamento comunale di Polizia Urbana

## ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori o detentori a qualsiasi titolo di aree o di fondi rustici, aree di pertinenza a fabbricati e di altra destinazione d'uso, confinanti con i tracciati della sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Corbetta, ciascuno per la particella catastale di propria competenza e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti, di:

provvedere immediatamente al controllo delle aree di competenza e

- alla pulizia delle aree incolte con presenza di erba secca e di ogni altro materiale combustibile;
- al taglio di rami ed alberi che possano visivamente, in caso di caduta, costituire pericolo immediato per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;
- entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, provvedere alla messa in sicurezza delle aree di competenza;
- entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della presente Ordinanza, verificare il rispetto delle distanze prescritte dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80 per le piante e le siepi e per i terreni destinati a bosco, e provvedere agli interventi di abbattimento/taglio necessari;
- mantenere costantemente nel tempo le distanze di sicurezza dalla sede ferroviaria delle alberature e di quanto altro indicato agli artt. 52 e 55 del D.P.R. n. 753/80.

## AVVERTE

- che il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli art. 3, quarto comma, e art. 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, è l'Arch. Paola Invernizzi Responsabile del Settore Ambiente e Infrastrutture;
- che Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.A, in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui alla presente Ordinanza;
- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 753/80, e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

## DEMANDA

ai competenti organi di vigilanza e alle forze dell'ordine l'effettuazione dei controlli per la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni ivi previste, salve quelle previste per legge;

## DISPONE

che la presente Ordinanza venga:



# Città di Corbetta

- pubblicata all'Albo pretorio informatico dell'Ente e sul sito web del Comune;
- divulgata mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sulle pagine social e sul sito web del Comune in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;

per quanto di Loro competenza, e venga inoltre

- trasmessa a RFI – Rete Ferroviaria Italiana- Direzione Territoriale Produzione Milano – Unità Territoriale Milano Nodo – Via Ernesto Breda, 28 – 20126 MILANO (PEC);
- trasmessa alla Prefettura di Milano (PEC);
- trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Corbetta – Via Trento 35 (PEC);;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale (sede);
- trasmessa al Settore Ambiente e Infrastrutture (sede);
- trasmessa alla Questura di Milano (PEC);
- trasmessa alla Stazione dei Vigili del Fuoco di Corbetta;

## COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia (Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1119).

Cav. Dott. Marco Ballarini

Corbetta, 16/04/2026

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

Ballarini Marco in data 16/04/2026